



Allegati al Regolamento del servizio idrico integrato

Approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2017
Aggiornati dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2018
Aggiornati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2019
Aggiornati dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2021

Sede Legale - Corso XI Febbraio 14 - 10152 TORINO - Telefono +39 011 4645.111 - Telefax +39 011 4365.575
Capitale Sociale Nominale 345.533.761,65 - C.F. - P. IVA e Registro delle Imprese di Torino 07937540016
E-mail: info@smatorino.it - Sito Internet: www.smatorino.it

ALLEGATO 1 - Procedure in caso di ritardato pagamento di una fattura del SII

ALLEGATO 2 - Regolamento utenze che scaricano le acque reflue domestiche in sistemi di raccolta individuali

ALLEGATO 3 - Determinazione dell'indice di priorità (I) e della frequenza degli autocontrolli

ALLEGATO 4 - Sezione pozzetto tipo

ALLEGATO 5 - Monitoraggio delle sostanze pericolose di cui alla parte III del D.Lgs 152/06

ALLEGATO 6 - Limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali previste all'articolo 47 del Regolamento

ALLEGATO 7 - Modalità di determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

PROCEDURE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DI UNA FATTURA DEL SII

In caso di ritardato pagamento di una fattura del SII, decorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza della stessa, SMAT invia all'Utente un primo **sollecito bonario di pagamento** a mezzo PEC, ove disponga di tale informazione, o a mezzo posta ordinaria.

A seguito dell'invio del sollecito bonario di pagamento, decorsi almeno 25 giorni solari dalla data di emissione della fattura, SMAT invia una comunicazione di **costituzione in mora** a mezzo raccomandata semplice o PEC, ove disponibile, con la quale viene intimato all'Utente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a:

- 20 giorni solari dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
- 25 giorni solari dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, qualora non sia documentabile la data di spedizione;
- 15 giorni solari dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la comunicazione di costituzione in mora.

In caso di mancato pagamento perdurante oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, trascorsi ulteriori 20 giorni lavorativi dalla data ultima di pagamento indicata nella lettera di costituzione in mora, SMAT può procedere:

- in caso di utente disalimentabile, alla **limitazione** e successiva **sospensione / disattivazione della fornitura**;
- in caso di utente non disalimentabile, alla limitazione della fornitura.

Nei confronti degli **Utenti domestici residenti disalimentabili**, la limitazione / sospensione della fornitura è soggetta alle seguenti condizioni:

- se l'importo complessivo del mancato pagamento non supera di 3 volte l'importo corrispondente al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui l'Utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per 18 mesi:
 - SMAT può sospendere la fornitura decorsi 25 giorni solari dall'intervento di limitazione;
 - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, saranno a carico di SMAT e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione;
- se l'importo complessivo del mancato pagamento supera di oltre 3 volte l'importo corrispondente al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata:
 - SMAT può sospendere la fornitura decorsi 20 giorni solari dall'intervento di limitazione;
 - le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, sono a carico dell'Utente finale.

Tale ultima condizione è comunque applicata per tutte le utenze domestiche residenti morose disalimentabili che:

- non abbiano provveduto nei termini previsti, tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
- risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi.

In caso di morosità dell'Utente domestico residente, SMAT ha facoltà di procedere alla limitazione della fornitura solo qualora possa garantire l'erogazione della quantità di acqua prevista dalla fascia agevolata di consumo, pari almeno a 50 litri/abitante/giorno.

SMAT può in ogni caso procedere alla disattivazione della fornitura e contestuale risoluzione del contratto con Utenti domestici residenti in caso di:

- manomissione dei sigilli dei misuratori o dei limitatori di flusso;
- mancato pagamento delle morosità pregresse riferite ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora.

In caso di morosità delle **utenze condominiali**, SMAT:

- non può attivare la procedura di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano:
 - effettuati, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di costituzione in mora, in un'unica soluzione;
 - pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
- ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura qualora, entro 6 mesi dall'avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell'importo dovuto.

Qualora l'Utente provveda al pagamento dell'insoluto, è tenuto a comunicare quanto prima possibile a SMAT l'avvenuto pagamento tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione / disattivazione dell'erogazione del servizio e sarà tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all'invio del sollecito di pagamento e ai costi sostenuti da SMAT per gli eventuali interventi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura. SMAT si riserva di adire per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.

Nel caso di importi oggetto di costituzione in mora, l'Utente ha la facoltà di richiedere la **rateizzazione del pagamento**. Tale piano avrà durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. L'Utente è tenuto ad inoltrare l'adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano stesso, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

- qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'Utente moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
- decorso il termine di cui sopra senza che l'Utente abbia saldato quanto dovuto, SMAT ha facoltà di procedere alla limitazione / sospensione / disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

L'Utente moroso dovrà corrispondere gli **interessi legali di mora** calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato di 3,5 (tre virgole cinque) punti percentuali per il periodo di ritardo.

L'Utente è inoltre tenuto a **rimborsare le spese** di spedizione del sollecito bonario di pagamento, della comunicazione di costituzione in mora, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'intervento di limitazione (ivi incluso il costo del limitatore) / sospensione / disattivazione / ripristino / riattivazione della fornitura.



ALLEGATO A deliberazione 193 del 30/05/2005

REGOLAMENTO D'UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1° STRALCIO: UTENZE CHE SCARICANO LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SISTEMI DI RACCOLTA INDIVIDUALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Stralcio disciplina in modo uniforme per tutto il territorio dell'ATO3 gli utenti allacciati all'acquedotto che scaricano le acque reflue domestiche non in pubblica fognatura bensì in sistemi di raccolta individuali - di seguito denominati "utente" - nel rispetto della normativa statale (D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.) e regionale (L.r. n. 13/1990 e n. 6/2003), nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'Allegato 5 della delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.
2. In particolare il presente Stralcio ha per oggetto:
 - la procedura per ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura;
 - i costi a carico di detti utenti relativamente ai servizi di fognatura e depurazione;
 - l'individuazione dei soggetti legittimati a riscuotere i corrispettivi di cui al punto precedente;
 - gli obblighi relativi alla gestione dei sistemi di raccolta individuali;
 - i casi e le situazioni particolari.

Art. 2 – Definizioni e precisazioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. si intende:
 - per "acque reflue domestiche", le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - per "scarico", qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
 - per "rete fognaria", il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
2. Si intende inoltre:
 - per "sistemi di raccolta individuali", i pozzi neri, le vasche settiche di tipo tradizionale, le vasche settiche di tipo Imhoff, e simili;
 - per "ATO3", l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" quale individuato all'art. 2 L.r. 13/1997;
 - per "A.ATO3", la relativa Autorità d'ambito, forma di collaborazione tra Comuni e Provincia di Torino ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 36/1994;

- per “gestore d’ambito”, SMAT Torino S.p.A. o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. affidatari della titolarità della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’A.ATO3.

Art. 3 - Autorizzazione agli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura

1. Ai sensi della L.r. 13/1990, tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento.
2. Lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune ai sensi L.r. 6/2003.

Art. 4 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura

1. La richiesta, in carta libera, di esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura deve essere indirizzata al gestore d’ambito e può essere effettuata direttamente, per posta, fax o via telematica.
2. Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata da parte dell’utente:
 - copia dell’autorizzazione del Comune allo scarico o all’installazione del sistema di raccolta individuale;ovvero
 - autocertificazione di aver presentato al Comune istanza di autorizzazione con contestuale impegno, a seguito del rilascio, a produrne copia su semplice richiesta del gestore d’ambito.

Art. 5 – Gestione del sistema individuale di raccolta

1. Ferme restando tutte le altre obbligazioni previste dalle disposizioni normative vigenti, l’utente, in presenza di un uso continuativo dell’utenza, deve provvedere almeno una volta all’anno allo spurgo del proprio sistema di raccolta (come da Allegato 5 della deliberazione interministeriale del 04/02/1977).
2. Le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato nel sistema individuale di raccolta (fanghi e materiale galleggiante) sono svolte da ditte private – di seguito “trasportatore” – a cura ed a spese dell’utente.

Art. 6 – Depurazione e relativa tariffa

1. L’utente ha la facoltà di scegliere l’impianto presso cui intende conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta, optando fra quelli del pubblico servizio di depurazione ovvero quelli di trattamento di rifiuti liquidi.
2. L’impianto di destinazione prescelto deve essere specificamente indicato nel formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., compilato al momento dello spurgo.
3. Nel caso in cui l’utente opti di conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta presso un impianto del pubblico servizio di depurazione, il corrispettivo per il servizio di depurazione gli sarà addebitato nella bolletta del s.i. sulla base dei consumi di acqua potabile applicando le tariffe deliberate dall’A.ATO3; in detta ipotesi al trasportatore è dovuto solo il costo dello spurgo e del trasporto. Pertanto quest’ultimo dovrà indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, la seguente dicitura: “Importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto”.
4. Nel caso in cui l’utente opti, invece, per un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, il corrispettivo per il servizio di depurazione è definito dal titolare dell’impianto stesso ed è corrisposto secondo le modalità concordate con il trasportatore.

Art. 7 – Obblighi

1. Nel caso in cui l'utente usufruisca degli impianti del pubblico servizio di depurazione sarà onere del gestore d'ambito controllare l'avvenuto conferimento con la cadenza minima di cui al precedente art. 5.
2. L'utente che usufruisce, invece, degli impianti non del pubblico servizio di depurazione bensì di quelli di trattamento di rifiuti liquidi, oltre a dover rispettare l'obbligo del conferimento almeno a cadenza annuale, si impegna a comunicare qualsiasi eventuale modifica dell'impianto di depurazione scelto per conferire i fanghi e liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta.
3. Il trasportatore deve indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, il "codice utente" assegnato dal gestore del servizio idrico al fine di permettere al gestore d'ambito il controllo dell'avvenuto conferimento annuo di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. L'inosservanza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 determina rispettivamente il venir meno dell'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura (punto 1) e dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione (punto 2).

Art. 8 - Casi e situazioni particolari.

1. E' esentato dagli adempimenti di cui agli articoli 5 e 7 l'utente che si trovi in una delle seguenti situazioni particolari da autocertificare:
 - impianto di raccolta non raggiungibile con automezzi;
 - uso saltuario dell'utenza di acquedotto.
2. Casi o situazioni particolari, non contemplati al precedente punto 1, dovranno essere segnalati al gestore d'ambito che li vaglierà e riferirà all'A.ATO3.

Art. 9 – Norme applicative

1. L'utente che alla data di entrata in vigore del presente Stralcio è già esentato dal pagamento della tariffa di fognatura non è tenuto all'adempimento di cui al precedente art. 4.
2. In sede di prima applicazione, l'utente dovrà trasmettere al gestore d'ambito entro il mese di gennaio 2006 copia del quarto esemplare del formulario rifiuti (di cui all'art. 6 punto 2) relativo ai fanghi e liquami conferiti nel corso dell'anno 2005. Sulla base dell'impianto di conferimento prescelto, come risultante dal predetto formulario rifiuti, il gestore d'ambito provvederà alle applicazioni tariffarie per l'anno 2006 e per gli anni successivi, fatte salve eventuali modifiche dell'impianto di conferimento prescelto che vanno tempestivamente comunicate.

Art. 10 – Norma transitoria e finale

1. Gli obblighi di cui agli articoli 5 e 7 decorrono a partire dall'anno 2006.
2. Per quanto non espressamente ivi disciplinato, si fa richiamo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PRIORITÀ (I) E DELLA FREQUENZA DEGLI AUTOCONTROLLI

L'indice di priorità di uno scarico, I, dipende dal valore assunto dal parametro CIE (Carico Inquinante Equivalente) determinato con la seguente formula:

$$CIE = \frac{C * N * Q * K}{3 * M}$$

dove:

C = parametro di pericolosità legato al tipo di produzione industriale (desunto dal codice ISTAT (vedere tabella di riferimento). I valori che C può assumere sono:

- Produzione di tipo I = 0.5
- Produzione di tipo II = 5
- Produzione di tipo III = 25

N = numero di classe dell'insediamento, legato al volume scaricato e desunto dall'ultimo ruolo di tariffazione.

Q = parametro di qualità, desunto dall'ultima tariffazione:

- allineamento dei limiti di Tab. 3 – scarico in acque superficiali (riconosciuto) 0.1
- allineamento dei limiti di Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura 1.0

K = coefficiente di opportunità di norma = 1. Sulla base degli Atti d'ufficio e delle valutazioni tecniche sulla tipologia dei processi produttivi e di trattamento delle acque può assumere valori crescenti sino ad eguagliare (valore massimo) M.

M = numero di classe media dell'utenza = $\sum N_i / \sum_i$

La tabella di corrispondenza finale è la seguente:

CIE	I (Indice di Priorità)
< 1	1
1 ÷ 2.5	2
2.6 ÷ 5.0	3
5.1 ÷ 12.5	4
> 12.5	5

La frequenza degli autocontrolli in capo al titolare dell'autorizzazione allo scarico, salvo motivate eccezioni, è funzione dell'indice di priorità e della tipologia di impianto di depurazione delle acque reflue urbane in cui lo scarico è convogliato:

$$FREQUENZA (n^\circ \text{ controlli/anno}) = I * K(\text{Impianto})$$

dove **K(Impianto)** è un coefficiente che dipende dalla potenzialità in abitanti equivalenti dell'impianto che riceve lo scarico:

Potenzialità (Abitanti Equivalenti serviti dall'impianto)	COEFFICIENTE K
Maggiore di 50.000	0,20
Tra 10.000 e 50.000	0,30
Tra 2000 e 10.000	0,50
Inferiore a 2.000	0,80

La frequenza di autocontrollo nell'arco dell'autorizzazione può variare dal minimo di 1 solo autocontrollo nei 15 anni ad un massimo di 4 controlli/anno.

Di norma, salvo diverse e motivate valutazioni specifiche, gli scarichi di volume annuo inferiore a 1000 mc per produzioni di Tipo I (C = 0,5) sono esentati dagli autocontrolli (ad eccezione dei nuovi autorizzati, per i quali si prescrive 1 autocontrollo nei primi 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione); per gli scarichi fra 1000 e 2000 mc/anno si prescrive un solo autocontrollo nei primi 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Negli altri casi **gli autocontrolli da effettuare vengono ripartiti negli anni di validità dell'autorizzazione allo scarico, arrotondando la frequenza** (n° controlli/anno) che potrà essere trimestrale (4), quadrimestrale (3), semestrale (2), annuale (1), ogni 3 anni (0,33) o 5 anni (0,20), **secondo i seguenti criteri:**

Frequenza (n° controlli/anno): 0,20 = 1 controllo/5 anni; < 0,8 = 1 controllo/3 anni; < 1,6 = 1 controllo/anno; < 2,5 = semestrale; < 3,6 = quadrimestrale; ≥ 3,6 = trimestrale.


TABELLA CODICI ISTAT

Range codici ISTAT da	a	Descrizione attività	Tipo di attività	Coeff "C"
0100	0202	AGRICOLTURA SILVICOLTURA	I	0,5
0500	0502	PESCA PISCICOLTURA	I	0,5
1000	1450	ATTIVITA' ESTRATTIVE	I	0,5
1500	1600	ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	I	0,5
1700	1830	INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	I	0,5
1900	1910	CONCERIE	III	25,0
1920	1930	CALZATURE ARTICOLI IN PELLE	I	0,5
2000	2052	INDUSTRIA DEL LEGNO	I	0,5
2100	2112	CARTIERE	III	25,0
2120	2125	ARTICOLI IN CARTA O CARTONE	I	0,5
2220	2225	STAMPA ARTI GRAFICHE POLIGRAFIA	II	5,0
2300	2330	COKERIE RAFFINERIE	III	25,0
2400	2470	INDUSTRIA CHIMICA	III	25,0
2510	2513	ARTICOLI IN GOMMA	II	5,0
2520	2524	ARTICOLI IN PLASTICA STAMPAGGIO	I	0,5
2600	2630	VETRO CERAMICA	II	5,0
2640	2640	LATERIZI	I	0,5
2650	2653	CEMENTO CALCE GESSO	II	5,0
2660	2666	ARTICOLI IN CEMENTO CALCESTRUZZO GESSO	I	0,5
2670	2670	TAGLIO E FINITURA DELLA PIETRA	I	0,5
2680	2682	ALTRI PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI	II	5,0
2700	2710	PRODUZIONE DI LEGHE FERROSE	II	5,0
2720	2735	PRODOTTI IN LEGHE FERROSE	I	0,5
2740	2745	PRODUZIONE METALLI NON FERROSI E LEGHE	II	5,0
2750	2755	FONDERIE METALLI FERROSI E NON	II	5,0
2800	2840	METALLURGIA ARTICOLI IN METALLO	I	0,5
2850	2851	TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI METALLI	III	25,0
2860	2875	UTENSILERIA E PRODOTTI METALLICI	I	0,5
2900	2972	MECCANICHE NON AUTOMOBILISTICHE	I	0,5
3000	3230	MECCANICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE	I	0,5
3300	3350	APPARECCHI MEDICALI OTTICI SCIENTIFICI	I	0,5
3400	3430	MECCANICHE AUTOMOBILISTICHE	II	5,0
3500	3550	FABBRICAZIONE ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	II	5,0
3600	3663	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	I	0,5
3700	3720	RECUPERO E PREP. PER IL RICICLAGGIO	II	5,0
4000	4100	GAS VAPORE ENERGIA	I	0,5
4500	4545	COSTRUZIONI	I	0,5
5050	5050	AUTOLAVAGGI	I	0,5
6000	6230	SERVIZI DI TRASPORTO	I	0,5
7310	7310	RICERCA E SVILUPPO TECNICO/SCIENTIFICO	I	0,5
8514	8514	SERVIZI SANITARI	I	0,5
9000	9000	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	III	25,0
9301	9301	LAVANDERIE TINTURA ARTICOLI TESSILI	I	0,5




Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2000 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

LIMITI MASSIMI IN CONCENTRAZIONE PER SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SPECIFICHE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO

<i>Tabella 1</i>		
<i>Limiti inderogabili (vedere nota)</i>		
Parametri previsti dalla Tabella n. 5 dell'allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo 152/06		
Parametro	u.m.	valore
1 Arsenico	mg/l	≤0.5
2 Cadmio	mg/l	≤0.02
3 Cromo totale	mg/l	≤4
4 Cromo VI	mg/l	≤0.20
5 Mercurio	mg/l	≤0.005
6 Nichel	mg/l	≤4
7 Piombo	mg/l	≤0.3
8 Rame	mg/l	≤0.4
9 Selenio	mg/l	≤0.03
10 Zinco	mg/l	≤1
11 Fenoli	mg/l	≤1
12 Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13 Solventi organici aromatici	mg/l	≤0.4
14 Solventi organici azotati	mg/l	≤0.2
15 Solventi clorurati	mg/l	≤2
16 Pesticidi fosforati	mg/l	≤0.10
17 Pesticidi clorurati	mg/l	≤0.05
18 Aldrin	mg/l	≤0.01
19 Dieldrin	mg/l	≤0.01
20 Endrin	mg/l	≤0.002
21 Isodrin	mg/l	≤0.002

Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

<i>Tabella 2</i>		
<i>Scarichi derivanti da attività di macellazione animali e da attività industriali di produzioni alimentari</i>		
Parametro	u.m.	valore
Solidi sospesi totali	mg/l	1000
COD	mg/l	2000
BOD ₅	mg/l	1600
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	200
Azoto nitroso come N	mg/l	4
Fosforo totale come P	mg/l	20
Grassi ed olii animali e vegetali	mg/l	200
Cloruri come Cl ⁻	mg/l	4500

<i>Tabella 3</i>		
<i>Scarichi derivanti da attività di autolavaggio, da attività connesse ai servizi di trasporto, da lavanderie e da laboratori odontotecnici</i>		
Parametro	u.m.	valore
Solidi sospesi totali	mg/l	700
COD	mg/l	1000
BOD ₅	mg/l	800
Ferro come Fe	mg/l	300
Tensioattivi Totali	mg/l	20

MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUI ALL'ART. 133 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152

Alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie ed alle relative ordinanze-ingiunzioni delle medesime di cui all'articolo 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, provvede il Legale Rappresentante del Gestore del Servizio Idrico Integrato tenuto conto degli elementi previsti dall'art. 11 della Legge 24/11/1981 n. 689 di seguito illustrati.

Determinazione della sanzione

La sanzione amministrativa pecuniaria è calcolata con l'applicazione della seguente formula:

Indice della sanzione (I.S.) = $G \cdot VA \cdot VP$

Dove:

G= il coefficiente di gravità

VA= il coefficiente di valutazione dell'opera svolta dall'interessato

VP= il coefficiente di valutazione della personalità dell'interessato

Dall'indice della sanzione si passa all'importo della sanzione con la formula seguente:

Importo della sanzione = $9/4 \cdot I.M. \cdot \log_{10}(I.S.) + I.M.$

Dove

I.M. = importo minimo della sanzione

Per gli insediamenti con volume di scarico fino a 2000 mc, la prima violazione in un triennio è sanzionata con l'applicazione dell'importo minimo per la specifica violazione prevista dall'art. 133 del D. Lgs. 152/06.

“Nel caso all'atto del prelevamento venga dimostrato e motivato, che lo scarico campionato non è rappresentativo delle normali condizioni di scarico, ed inoltre che il superamento dei limiti allo scarico è dovuto a cause accidentali, il coefficiente di gravità viene posto uguale ad uno. Detta condizione viene di norma applicata in caso di prelevamento di campioni istantanei.”

Colui che con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo, ai sensi del comma 1, articolo 8, della legge 24/11/1981, n. 689.

A) Determinazione del Coefficiente di Gravità (G)

1) Nel caso di violazione di cui al comma 1, art. 133, D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, *Superamento dei limiti fissati dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dal Regolamento*, il coefficiente G è così determinato:

$$G = n \cdot \log_{1000} (V) \quad \text{con } n = \sum x_i / l_i$$

Dove x_i = valore dell'i-esimo parametro fuori limite ed l_i = limite corrispondente per il parametro i-esimo.

V = volume di scarico annuo dell'insediamento desunto dall'ultimo ruolo di tariffazione

2) Nel caso di violazione di cui al comma 3, art. 133, D. Lgs. 152/06, relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, il coefficiente G è così determinato:

- 2.1. Mancanza o inidoneità o inaccessibilità del pozzetto di ispezione: **G=3**;
- 2.2. Mancata manutenzione del pozzetto di ispezione: **G=1**;
- 2.3. Mancata comunicazione di variazioni relative alla rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo che comporti una variazione qualitativa dello scarico: **G=3**;
- 2.4. Mancata comunicazione di variazioni relative alla titolarità dell'insediamento: **G=2**;
- 2.5. Assenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, campionamenti e sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali: **G=3**;
- 2.6. Accertata modificazione delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico durante le operazioni di controllo: **G=5**;
- 2.7. Ostacolo alle operazioni di controllo delle condizioni; in atto o potenziali; pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc...). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento: **G=3**;
- 2.8. Mancata installazione di idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto: **G=3**;
- 2.9. Mancata manutenzione di idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta da fonti diverse dal pubblico acquedotto: **G=2**;
- 2.10. Omessa denuncia annuale dei prelievi idrici autonomi: **G=3**;
- 2.11. Ritardata denuncia annuale dei prelievi idrici autonomi: **G=1** se il ritardo non supera i 30 giorni; **G=2** per ritardi superiori;
- 2.12. Omessa denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate nella rete fognaria nell'anno precedente: **G=3**;

- 2.13. Ritardata denuncia annuale della qualità e quantità delle acque scaricate nella rete fognaria nell'anno precedente: **G=1** se il ritardo non supera i 30 giorni; **G=2** per ritardi superiori;
- 2.14. Inosservanza di prescrizioni tecniche inerenti la gestione degli impianti di pretrattamento delle acque reflue industriali: **G=3**;
- 2.15. Altre violazioni: il coefficiente di gravità è determinato fino ad un massimo di **5**.

B) Determinazione del coefficiente di valutazione dell'opera svolta dall'interessato, e delle conseguenze della violazione.

In base alle attività svolte dall'interessato per attenuare o accentuare le conseguenze della violazione, ed all'entità delle conseguenze provocate dalla violazione, si applica un coefficiente da 0,1 a 3"

C) Determinazione del Coefficiente di valutazione della personalità dell'interessato (VP)

Nel caso che nei confronti del responsabile non sia stata applicata alcuna sanzione nel triennio precedente si applica il coefficiente 0,9.

Nel caso in cui nel triennio precedente siano state comminate sanzioni, il coefficiente è determinato con l'applicazione della formula:

$$2^{(m-1)}$$

dove m = al numero delle sanzioni comminate